

SENTENZA E ATTO DI IMPUGNAZIONE (CONTENUTO E MOTIVI)

*Il regime della aspecificità e della inammissibilità dell'atto di impugnazione
in rapporto al nuovo modello di motivazione della sentenza di merito*

di Renato Bricchetti

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Contenuto della sentenza di primo grado. – 2.1. Generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.). – 2.2. Generalità delle altre parti private (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.). – 2.3. Imputazione (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.). – 2.4. Conclusioni delle parti (art. 546, comma 1, lettera d), c.p.p.). 2.5. Motivazione (art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p.). – 2.5.1. Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l'applicazione di norme processuali (art. 546, comma 1, lettera e), n. 4, c.p.p.). – 2.5.2. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica (art. 546, comma 1, lettera e), n. 1, c.p.p.) ed esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie. – 2.5.3. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza (art. 546, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.p.). – 2.5.4. Responsabilità civile derivante dal reato (art. 546, comma 1, lettera e), n. 3, c.p.p.). – 2.6. Dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati (art. 546, comma 1, lettera f), c.p.p.). – 3. Contenuto della sentenza di appello. – 3.1. Indicazione dell'imputazione. – 3.2. Esposizione della decisione del primo giudice. – 3.3. Enunciazione dei motivi di appello. – 3.4. Formulazione delle specifiche risposte date ai singoli motivi. – 3.5. Eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 o 597, comma 5, c.p.p. – 3.6. Dispositivo. – 4. I caratteri di un modello funzionale di (motivazione della) sentenza. – 4.1. Concisione. – 4.2. Comprensibilità. – 4.3. Criteri uniformi di redazione ed impostazione. – 4.4. Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio. – 5. Motivi dell'impugnazione. – 5.1. Enunciazione specifica dei motivi. 5.2. Il motivo generico e il ricorso per cassazione. – 5.3. Il motivo generico e l'appello: l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

1. Considerazioni introduttive.

Trattare dell'atto di impugnazione della sentenza, dei contenuti dello stesso (in particolare dei motivi dell'impugnazione), degli oneri gravanti su chi impugna impone, oggi più che mai a seguito dell'intervento riformatore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di conoscere la sentenza, il contenuto e la motivazione della stessa, i doveri del giudice.

Lo studio delle interrelazioni esistenti tra gli artt. 546, che disciplina il contenuto della sentenza¹, e 581, dedicato alla forma dell'impugnazione, entrambi oggetto

¹ L'art. 546 enuncia i requisiti della sentenza di primo grado nel giudizio ordinario. La disposizione si applica anche nel giudizio abbreviato in forza del richiamo dell'art. 442, comma 1, agli «articoli 529 e seguenti» e nel

dell'indicato intervento legislativo, è determinante per mettere a fuoco il sistema delle impugnazioni.

Come si è osservato² la modifica dell'art. 546 si ispira all'esigenza di costruire il modello legale della motivazione in fatto della decisione, nel quale risulti esplicitato il ragionamento sull'oggetto della prova e sul percorso seguito per la valutazione della stessa.

Solo una motivazione in fatto, rigorosamente costruita quanto a completezza-fedeltà informativa e logica della decisione, costituisce il modello sul quale costruire il diritto delle parti di impugnare e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione, con specifico riferimento ai capi e ai punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché alle prove di cui si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o erronea valutazione.

In tal senso, la nuova disposizione della lettera e) dell'art. 546 si raccorda con la modifica dell'art. 581 che, nel rafforzare l'onere di enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi, appare idoneo ad assicurare una più razionale semplificazione della procedura impugnatoria.

2. Contenuto della sentenza di primo grado.

Dal comma 1 dell'art. 546 si desume che la sentenza deve contenere intestazione, preambolo, motivazione, dispositivo con data e sottoscrizione:

a) *l'intestazione* «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

il *preambolo* costituito da:

b) generalità dell'imputato (o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo) e delle altre parti private;

c) imputazione;

d) indicazione delle conclusioni delle parti;

la *motivazione* consistente nella

e) concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e

giudizio di appello in virtù dell'estensione prevista dall'art. 598. L'art. 546 si osserva «in quanto applicabile» anche per la deliberazione nel giudizio di cassazione (art. 615, comma 1). La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, comma 2) si conforma, seppur con significative semplificazioni, al medesimo schema strutturale (cfr. Cass. S.U. 27 marzo 1992, n. 5777, Di Benedetto). L'art. 426, infine, detta i requisiti della sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare in termini sovrapponibili a quelli contenuti nell'art. 546.

² CANZIO, *Il processo penale: le riforme "possibili"* in *Criminalia*, 2013, p. 505, le cui considerazioni riproducono in sostanza, sul punto, la relazione conclusiva della Commissione istituita il 10 giugno 2013 dal Ministro della giustizia. Un'attenta ricostruzione della storia del modificato art. 546 può vedersi, in DI PAOLO, *L'art. 546 comma 1 lett. e): verso un nuovo modello normativo di motivazione "in fatto" della sentenza penale?* in *Le recenti riforme in materia penale* a cura di Baccari – Bonzano – La Regina – Mancuso, Milano 2017, p.241 ss.

con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;

2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza;

3) alla responsabilità civile derivante dal reato;

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

f) il *dispositivo*, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

g) la data e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza è resa pubblica in udienza mediante la lettura del dispositivo (art. 545, comma 1), che è normalmente preceduto dalla mera intestazione. La «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata» può essere redatta subito dopo (art. 544, comma 1) e la lettura della motivazione può, dunque, seguire subito quella del dispositivo (art. 545, comma 2). Di regola, però, nella prassi non è così: non si procede alla redazione immediata dei motivi, ma vi si provvede nei termini indicati nell'art. 544, commi 2 e 3, ed esplicitati nel dispositivo.

Il comma 3 dell'art. 546 prevede che, oltre che nel caso previsto dall'art. 125 comma 3, vale a dire nel caso di mancanza grafica della motivazione (peraltro, deve ricordarsi che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604, per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante³), la sentenza è nulla soltanto se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (lettera f)⁴ ovvero se manca la sottoscrizione del giudice (lettera g), evenienza quest'ultima rarissima anche perché di regola la sottoscrizione è apposta sul dispositivo che viene letto e che segna il momento di pubblicazione della sentenza.

2.1. *Generalità dell'imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.).*

Come si è detto, il preambolo contiene, anzi tutto, le generalità dell'imputato.

La nozione di «generalità» va correlata all'ampia funzione informativa della sentenza e, in generale, alla polifunzionalità della stessa.

Le «generalità» dell'imputato, dunque, non sono rappresentate soltanto dai dati anagrafici della persona (in particolare, nome, cognome, luogo e data di nascita,

³ Cass. VI, 30 novembre 2017, n. 58094, Rv. 271735. La mancanza o l'assoluta indecifrabilità grafica della sentenza d'appello è causa, invece, di nullità d'ordine generale a regime intermedio: v. per tutte Cass. S.U. 28 novembre 2006, n. 42363, Giuffrida.

⁴ Cass. VI, 14 luglio 2017, n. 39435, Rv. 271710.

residenza in Italia o all'estero, ecc.) ma da tutto ciò che serve ad identificare l'imputato anche al fine di far pervenire l'atto alla sua effettiva o legale conoscenza.

a) Si deve, anzi tutto, specificare se l'imputato sia *detenuto*, eventualmente anche per "altra causa", ed in quale luogo.

Se l'imputato è sottoposto, nel processo, a *misure cautelari personali* è opportuna e utile l'indicazione dei dati relativi ai termini di scadenza delle stesse (precisando, in caso di pluralità di capi d'imputazione, per quali la misura sia in essere), con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

L'art. 165-bis disp. att. c.p.p., inserito dall'art. 7 del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, stabilisce, invero, nel comma 1 lettera d), che gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione (tra i quali la sentenza) devono contenere anche i dati anzidetti, «in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato».

È buona prassi, peraltro, che il giudice includa tali dati già nella sentenza, salva la formazione di allegati in caso di mutamenti dei medesimi, intervenuti tra la data del deposito della sentenza e la data di presentazione dell'impugnazione.

b) Se l'imputato è *in libertà e reperibile*, si deve indicare l'eventuale domicilio eletto, dichiarato o determinato ex art. 161 c.p.p. ed è opportuno che il redattore della sentenza indichi la data della dichiarazione, determinazione o elezione. Anche in tal caso l'indicazione è prevista nell'art. 165-bis disp. att. (comma 1, lettera b) e possono, pertanto, ripetersi le considerazioni sopra svolte.

La sentenza deve, inoltre, indicare se l'imputato in libertà si sia reso successivamente *irreperibile* nonché le ragioni dell'eventuale impossibilità di reperirlo in uno dei domicili anzidetti (inidoneità o insufficienza di dichiarazione o elezione; rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, ecc.).

Opportuna è la correlata indicazione dei dati concernenti la *dichiarazione di assenza* (art. 420-bis) e, in sintesi, delle ragioni poste alla base della stessa. Si tratta di snodo fondamentale del giudizio di primo grado, che va trattato in modo accurato e con adeguata motivazione.

c) Non è infrequente che le generalità dell'imputato non siano note. Servono, dunque, come si legge nella disposizione in esame, "altre indicazioni personali che valgano ad identificarlo".

È in tal senso opportuno, se lo si conosce, indicare il cd. C.U.I. (*codice unico identificativo*) basato sui rilievi dattiloscopici ed individuare, trascrivendole con precisione, tutte le altre generalità (i cd. *alias*), riconducibili a quel C.U.I., che l'imputato abbia nel tempo fornito. In ogni caso, la parola "*sedicente*" è bene segua, in questi casi, l'indicazione delle generalità (non accertate).

d) È utile specificare, sempre e comunque, se l'imputato straniero parli e comprenda la *lingua* italiana e se sia stato ammesso al *patrocinio a spese dello Stato*, indicando in tal caso la data del decreto.

e) Benché l'art. 546 non ne accenni in alcun modo è opportuno indicare il *difensore* di fiducia o il difensore d'ufficio dell'imputato.

Anche in tal caso l'opportunità scaturisce dal citato art. 165-bis disp. att. che alla lettera a) fa esplicito riferimento ai «nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con

indicazione della data di nomina». In generale, la precisione nell'indicazione di nomine ed eventuali rinunce o revoche è fondamentale per il giudice dell'impugnazione, nel momento in cui appronta gli atti introduttivi del giudizio.

2.2. Generalità delle altre parti private (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.).

L'art. 546, comma 1, lettera b), impone – come si è detto – anche l'indicazione delle generalità (*recte* dei dati identificativi potendo trattarsi di enti collettivi) delle altre parti private, parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria, domiciliate *ex lege* presso il difensore di fiducia.

È utile, anche in tal caso, indicare se la parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

2.3. Imputazione (art. 546, comma 1, lettera b), c.p.p.).

La seconda parte del preambolo è rappresentata dall'imputazione.

Il comma 1, lettera c), dell'art. 546 stabilisce che la sentenza deve contenere la «imputazione».

Il giudice deve, dunque, trascriverla nell'atto, avendo cura di specificare se l'originario testo sia stato modificato o anche solo precisato nel corso del giudizio.

a) L'imputazione, a questo punto del giudizio, dovrebbe essere “chiara” e “precisa” come pretende la legge (art. 417, comma 1, lettera b); art. 552, comma 1, lettera c).

Chiarezza e precisione alle quali è vincolato il pubblico ministero. E alle quali deve aspirare il giudice di primo grado, se del caso sollecitando il pubblico ministero ad intervenire sull'imputazione tutte le volte in cui essa non sia chiara e precisa in ogni sua componente.

Solo un'imputazione essenziale, nella necessaria completezza, concorre all'attuazione dei principi costituzionali.

Un'imputazione oscura o ridondante, troppo particolareggiata, infarcita di dati storici non necessari per identificare il fatto, produce effetti perversi se il giudice non interviene subito ad invitare il pubblico ministero a provvedere.

La chiarezza e la precisione del capo di imputazione sono, oltre che imposte dalle citate disposizioni processuali, l'ineludibile presupposto per un contraddittorio efficace e per la redazione di motivazioni chiare e verificabili senza dispersione inutile di tempo.

Sul punto possono venire in rilievo altre considerazioni.

Una prima riguarda l'inopportunità dei *capi di imputazione cumulativi*, quelli cioè nei quali viene data un'unitaria descrizione dei fatti in concreto contestati, tuttavia con l'indicazione numerica di più norme incriminatrici (nella prospettiva implicita, o dichiarata, del concorso formale o materiale o della continuazione). Si tratta infatti di una scelta che produce solo effetti negativi sul seguito, sia in termini di individuazione della porzione di condotta attribuibile alla singola fattispecie incriminatrice (essenziale

nei casi di parziale prescrizione o assoluzione ed anche per le implicazioni sulla pena), sia sulla corretta qualificazione dei fatti (anche ai fini della determinazione preventiva dei tempi di prescrizione e della procedibilità), sia sulla redazione del dispositivo, sia infine sulla composizione degli atti di impugnazione delle parti interessati.

Non è inutile dire, da ultimo, che una redazione autonoma (un capo di imputazione per reato) consentirebbe tra l'altro di cogliere con immediatezza l'effettiva adeguatezza delle singole imputazioni nel contesto complessivo del fatto o dei fatti che in concreto sono ascritti all'imputato.

Una seconda considerazione attiene alla particolare attenzione che dovrebbe sempre essere prestata all'*individuazione del tempus commissi delicti*, in particolare con riferimento ai reati permanenti, a quelli abituali, a quelli a consumazione prolungata e, in generale, a quelli in cui i momenti di perfezione e di consumazione del reato non coincidono.

La giurisprudenza si è già impegnata sul terreno dell'*imputazione mancante o generica*, fonte – la prima – di inevitabile nullità assoluta⁵, all'origine – la seconda – di un preventivo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero finalizzato a specificarla⁶. Ma la chiarezza e la precisione che – come si è detto – la legge impone al pubblico ministero nella redazione dell'imputazione aprono scenari più vasti che meritano soluzioni analoghe a quelle pensate per l'imputazione generica; anche l'imputazione narrativa o quella cumulativa di cui prima si è detto, se del caso incomplete o indefinite in punto di luogo o tempo di commissione dei medesimi, vanno riportate a precisione con un analogo dialogo virtuoso tra giudice e pubblico ministero.

Una terza considerazione riguarda l'opportunità di una *indicazione solo numerica* per distinguere i diversi capi di imputazione, perché l'uso delle limitate lettere dell'alfabeto determina conseguenze di farraginosità e confusione, specialmente nei processi complessi, gestibili con rilevante rischio di errori materiali e, comunque, dispersione di tempo.

b) Per ogni reato devono essere indicati i dati relativi ai *termini di prescrizione*.

Il più volte citato art. 165-*bis* disp. att., al comma 1 lettera c), pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

A ben vedere, può essere sufficiente (oltre che meno impegnativo) indicare il termine di prescrizione, specificamente l'aumento (che cresce nel caso di recidiva aggravata o reiterata) per gli atti interruttivi e le parentesi dei periodi di sospensione. In tal caso l'indicazione in sentenza non abbisogna di aggiornamenti.

2.4. Conclusioni delle parti (art. 546, comma 1, lettera d), c.p.p.).

Il preambolo si chiude con le "conclusioni delle parti".

⁵ Cass. V, 3 febbraio 2015, n. 9659, RV 262500.

⁶ Cass. S.U., 20 dicembre 2007, n. 5307/08, Battistella.

L'art. 546, comma 1, lettera d), richiede che la sentenza contenga le conclusioni delle parti.

Unica avvertenza: trascriverle con precisione e completezza, ricavandole dal verbale d'udienza o da eventuali note scritte prodotte dalla parte.

2.5. Motivazione (art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p.).

Si può ora passare alla motivazione, terzo segmento della struttura della sentenza, destinato a spiegare le statuizioni del "crudo" dispositivo letto in udienza.

Il testo precedente della lettera e) richiedeva: «la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».

Ora si continua a parlare di "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata", ma sono state ampliate e specificate le "indicazioni". In particolare, l'indicazione dei risultati acquisiti; l'indicazione dei criteri di valutazione della prova adottati; l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

Dette indicazioni – enunciazioni devono riguardare l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione; la loro qualificazione giuridica; la punibilità; la determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533; la determinazione della misura di sicurezza; la responsabilità civile derivante dal reato; l'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

È il caso di partire da quest'ultima indicazione.

2.5.1. Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l'applicazione di norme processuali (art. 546, comma 1, lettera e), n. 4, c.p.p.).

La fonte di ispirazione di questa parte della sentenza è rappresentata dall'art. 187, comma 2, che stabilisce che sono oggetto di prova «i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali» (è affermazione consolidata che per i fatti processuali, ciascuna parte ha l'onere di provare quelli che adduce e su cui basa la sua eccezione, quando essi non risultino documentati nel fascicolo degli atti di cui il giudice dispone⁷).

La sentenza deve in sostanza dar conto delle *questioni processuali* proposte (ad es. delle questioni relative a norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza) anche se già decise nel corso del dibattimento, purché suscettibili di essere riproposte con l'atto di impugnazione (ai sensi dell'art. 586, comma

⁷ Cass. pen., S.U. 17 novembre 2004, n. 45189, Esposito.

1, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza).

Per fare chiarezza in ordine all'eventuale indeducibilità in appello di questioni di nullità o inutilizzabilità di atti può essere utile al giudice d'appello sapere che, nel giudizio di primo grado, non sono state sollevate questioni di nullità degli atti introduttivi del giudizio o di altri atti, né questioni di inutilizzabilità di atti a contenuto probatorio o di altri atti.

È opportuno, inoltre, nel giudizio ordinario, che il giudice precisi, dandovi adeguato risalto, se sia stato dato, ex art. 493 comma 3, il consenso all'acquisizione degli atti del fascicolo del pubblico ministero. È opportuno, in generale, come già si è detto e si avrà modo di ribadire, che tutte le informazioni rilevanti per il giudice dell'eventuale grado di giudizio successivo siano riportate nell'epigrafe o nel corpo della motivazione della sentenza.

2.5.2. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica (art. 546, comma 1, lettera e), n. 1, c.p.p.) ed esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie.

Sono gli artt. 187, comma 1 («Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione» e – è opportuno ricordare – i fatti inerenti all'illecito amministrativo connesso, giudicato cumulativamente dal giudice penale, nei casi previsti dalla legge) e 192, comma 1 («Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati») ad ispirare questo segmento della sentenza.

Il giudice deve esporre in particolare le circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti riferite in dibattimento o emerse da atti e documenti acquisiti.

a) *La completezza e l'esattezza dei dati informativi* – già se n'è fatto cenno – è fondamentale.

Il giudice di primo grado argomenta sulle informazioni, spiega i dati raccolti e ha un dovere di fedele rendiconto, di fedeltà alla dialettica probatoria del processo.

Non deve dimenticare nulla di rilevante, non deve trascurare o travisare gli elementi di prova. Non deve, insomma, introdurre informazioni viziate. Il vizio di informazione è aspetto del vizio di motivazione, caso di ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lettera e), e, per non incorrervi, quello che il giudice scrive deve corrispondere a quello che è scritto negli atti del processo. Naturalmente, poi, quello che il giudice scrive deve essere razionale, privo di salti logici, mai fondato su criteri di inferenza inaffidabili, implausibili.

Non vi è spazio per asserzioni (motivazione apodittica), ma solo per argomentazioni; non vi è spazio per genericità ed astrattezza, ma solo per specificità e concretezza.

Il giudice non deve motivare su tutto. Non deve motivare sull'assodato, sull'incontroverso. Deve motivare il deciso, i punti controversi e controvertibili, niente di superfluo⁸.

Il ragionamento giuridico è concisione, quindi essenzialità e adeguatezza.

Completezza ed esattezza dei dati informativi sono fondamentali anche per gli sviluppi successivi; non solo per il grado successivo del processo ma anche, ad es., per il caso si tratti, in futuro, di valutare se la persona che chiede la riparazione per ingiusta detenzione abbia dato o concorso a dare causa per dolo o grave colpa alla custodia cautelare subita.

È opportuno, soprattutto nei processi voluminosi, che sia indicata la collocazione nei fascicoli degli atti a contenuto probatorio utilizzati.

Va curata la grafica dell'esposizione: chiara suddivisione in paragrafi ed eventuali sotto-paragrafi ben contrassegnati di capi, punti, questioni, eventuale utilizzo di note per collocarvi indicazioni giurisprudenziali o "virgolettati" di atti, ecc.

b) *Il giudice deve effettuare la valutazione per capi e punti.*

La dicotomia, capi-punti della sentenza, canonizzata nel precetto in esame, serve per perimetrare, a pena di inammissibilità, l'atto d'impugnazione entro lo stretto ambito del *devolutum*. e per agevolare il controllo dei giudici dei gradi successivi al fine di rilevare con immediatezza le censure generiche e quindi inammissibili.

Scopo dichiarato di detta enunciazione è quello di delimitare con precisione l'oggetto dell'impugnazione e di scongiurare "impugnazioni generiche e dilatorie"⁹.

1. Il *capo* è «ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato», ovvero, recependo le tradizionali posizioni dottrinali, il capo corrisponde ad «un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza»¹⁰ (per intendersi gli artt. 574, 576 e 578 parlano esplicitamente di «capi della sentenza che riguardano la [...]condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno», di capi «relativi alla rifusione delle spese processuali», di «capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile», di «capi della sentenza che concernono gli interessi civili»).

2. Il concetto di "*punto*" ha una portata più ristretta. Il punto riguarda tutte le «statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo»¹¹, fermo restando che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione; se ciascun capo è concretato da ogni singolo reato oggetto di imputazione, i punti della decisione, ai quali fa espresso riferimento l'art. 597, comma 1, c.p.p., coincidono con le parti della sentenza relative alle statuizioni indispensabili per il giudizio su ciascun reato e dunque, in primo luogo, all'accertamento della responsabilità ed alla determinazione della pena, che rappresentano, appunto, due distinti punti della sentenza. Ne consegue

⁸ Sulle "economie argomentative" deve leggersi IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Milano 2013, p. 314 ss.

⁹ Cass. S.U., 17 ottobre 2006, n. 10251/07, Michaeler.

¹⁰ Cass. S.U., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino.

¹¹ Cass. S.U., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino.

che ad ogni capo corrisponde una pluralità di punti della decisione, ognuno dei quali segna un passaggio obbligato per la completa definizione di ciascuna imputazione, sulla quale il potere giurisdizionale del giudice non può considerarsi esaurito se non quando siano stati decisi tutti i punti, che costituiscono i presupposti della pronuncia finale su ogni reato, quali l'accertamento del fatto, l'attribuzione di esso all'imputato, la qualificazione giuridica, l'inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l'accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio¹².

3. Le *questioni* sono le controversie, in fatto o in diritto, sostanziali o processuali, che si affrontano in ognuna di queste tappe, cioè per decidere sul punto e andare avanti verso il capo (se ci sono, naturalmente, altri punti).

Il *motivo* è l'argomentazione della parte su capo, punto e questioni (così come la *motivazione* è l'argomentazione del giudice su capo, punto e questioni: il giudice enuncia il capo, enuncia il punto, decide le questioni motivando).

c) *Il giudice deve valutare l'attendibilità delle prove dell'accusa e della difesa*¹³.

Il citato art. 192, comma 1, non conosce gerarchie tra le fonti di prova.

La valutazione è nelle mani del giudice che deve saper distinguere le massime di esperienza dai criteri intuitivi, dalle congetture, dalle illazioni, dai fatti notori, dalle leggi scientifiche; che deve conoscere i criteri di valutazione delle perizie e delle consulenze tecniche di parte, delle deposizioni dei testimoni e della persona offesa dal reato, delle chiamate di correo, del comportamento dell'imputato; che deve saper distinguere la prova indiziaria dall'indizio privo di valore probatorio.

Si tratta di compito arduo, in particolare quando la prova è "scientifica" o comunque correlata a saperi diversi.

Il giudice – si diceva – verifica se l'ipotesi dell'accusa (i fatti) è probabile (usa una regola di ragionamento) e se è corretta la qualificazione dei fatti; verifica se emerge un'ipotesi alternativa rispetto a quella dell'accusa (i fatti sono altri, sono andati diversamente e/o vanno diversamente qualificati).

Il giudice deve sempre porsi il problema di una spiegazione (ricostruzione/interpretazione) alternativa dei fatti anche se la difesa non lo fa.

In particolare nelle ipotesi complesse in cui fatto, diritto e logica interferiscono con la scienza, il giudice deve porsi, in via autonoma, anche nel silenzio della difesa, il tema delle ipotesi alternative o antagoniste, desumibili dalla letteratura scientifica in materia: il giudice (e ancor prima il pubblico ministero sul quale grava l'onere della prova) deve, ad esempio, selezionare la migliore spiegazione dei fatti nell'ambito di una causalità multipla indicata dalla letteratura scientifica, che non può perciò ignorare. E nei processi indiziari è il pubblico ministero che deve dimostrare "realmente" l'implausibilità di piste alternative ed escludere il ragionevole dubbio.

¹² Cass. S.U., 19 gennaio 2000, n. 1, Tuzzolino. In termini critici sui concetti di capo e di punto conati dalla giurisprudenza si esprime IACOVIELLO, op. cit., p. 744 ss.

¹³ Cosa significhi valutare una prova è tema oggetto di ampie riflessioni in IACOVIELLO, op. cit. p. 316 ss.

Al giudice compete di effettuare la comparazione della probabilità logica dell'ipotesi dell'accusa (per arrivare alla condanna quella dell'accusa deve essere molto più probabile) e di quelle antagoniste se ci sono.

Il giudice segue il metodo verificazione-falsificazione, tenendo presente che la verifica di un'ipotesi non è implicita confutazione dell'ipotesi antagonista; che la verifica di una prova non è implicita confutazione di una controprova.

La prova di un grado di probabilità di un'ipotesi non implica necessariamente l'improbabilità dell'ipotesi opposta.

Spesso non c'è un'ipotesi della difesa; c'è il silenzio dell'imputato; non c'è alimento per (non si instilla) il ragionevole dubbio.

Il giudice sceglie, dunque, l'ipotesi dell'accusa e condanna solo se è superato il ragionevole dubbio.

Altrimenti assolve. E per assolvere la regola è diversa, animata dalla presunzione di innocenza: «mentre il pubblico ministero è tenuto a provare i fatti costitutivi di un reato "al di là di ogni ragionevole dubbio", per l'imputato è sufficiente insinuare il dubbio circa l'esistenza di elementi negativi a discarico o impeditivi ai fini dell'accertamento della sua responsabilità»¹⁴. La formula non ha nulla di magico; è una regola di giudizio, un canone probatorio, strutturato sulla colpevolezza, non sull'innocenza.

Se è provata una plausibile razionale ipotesi alternativa c'è un dubbio ragionevole.

La regola impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura* ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana¹⁵.

Il giudice penale vive (deve vivere) dunque il processo "nel dubbio". L'unica sua certezza è il dubbio. E deve quindi sempre mirare ad accrescere la conoscenza.

Fino a dire: in base a quelle prove l'ipotesi ha il più alto grado di probabilità possibile ed è stata cercata e trovata utilizzando, nelle massime dosi, il metodo del contraddittorio¹⁶.

Questo è il metodo legale per arrivare alla decisione. È un metodo che applica i criteri di inferenza, quindi la logica, alla valutazione del fatto. Lo strumento di questo metodo è il dubbio.

¹⁴ Cass. S.U. 21 dicembre 2017, n. 14800/18, P.G. in proc. Troise.

¹⁵ Cass. II, 19 dicembre 2014, n. 2548/15, Rv. 262280.

¹⁶ Emblematica è la giurisprudenza della S.C. (da ultimo Cass. IV, 13 luglio 2017, n. 54795, Rv. 271668) là dove afferma che viola il principio del contraddittorio nell'iter di acquisizione della prova, quindi il diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso, il giudice che si avvalga direttamente di proprie, personali, private, specifiche competenze scientifiche e tecniche, prescindendo dall'apporto della perizia qualora, per la ricostruzione della eziologia dell'evento, sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.

Le prove dell'accusa vanno valutate come se l'imputato fosse innocente. Si deve dubitare di esse e cercare di confutarle.

Vanno verificati i dubbi interni: l'autocontraddittorietà, l'incapacità esplicativa. E i dubbi esterni: l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità.

Il ragionevole dubbio non è – come noto – solo il dubbio logico. È anche il dubbio affiorante dall'incompletezza o inesattezza dei dati informativi. La ragionevolezza è il criterio di rilevanza del dubbio. Non basta un dubbio nudo e crudo, senza ragione. In particolare, non genera dubbio ragionevole una ricostruzione alternativa desunta non da dati acquisiti al processo ma da dati meramente ipotetici o congetturali¹⁷.

2.5.3. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'art. 533, e della misura di sicurezza (art. 546, comma 1, lettera e), n. 2, c.p.p.).

È ancora il comma 1 dell'art. 187 («Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono ... alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza») ad ispirare la disposizione in esame.

Anche questa parte del contenuto della sentenza può essere molto articolata; contenere numerose informazioni e valutazioni da motivare adeguatamente.

a) Il riferimento alla "punibilità" va inteso in senso lato.

È questa, nelle intenzioni del legislatore, la sede per trattare i fatti che si riferiscono all'imputabilità ed alle cause di esclusione della punibilità *lato sensu* intese (cause di giustificazione, scusanti, cause sopravvenute di non punibilità, cause personali di non punibilità, cause di estinzione del reato, ecc.).

b) Quanto ai fatti che si riferiscono alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, è detto nel comma 1 dell'art. 533 che con la sentenza di condanna il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza (queste ultime possono essere applicate anche con la sentenza di assoluzione: art. 530, comma 4).

In ordine alla determinazione della pena, la norma richiama il comma 2 dell'art. 533 in cui si prevede, nel primo periodo, che, qualora la condanna riguardi più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina «la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione».

Il secondo periodo del comma stabilisce, infine, che, nei casi previsti dalla legge, il giudice deve dichiarare il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.

1. Se vi è pluralità di reati, dunque, il giudice deve spiegare se sussistono *continuazione o concorso formale*.

¹⁷ Cass. IV, 25 marzo 2014, n. 22257, Rv. 259204; Cass. V, 19 febbraio 2014, n. 18999, Rv. 260409.

In caso affermativo, individuerà la *violazione più grave in astratto* in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse¹⁸.

2. La seconda operazione consiste nel riconoscere od escludere con adeguate argomentazioni le *circostanze aggravanti contestate*, recidiva compresa (secondo la giurisprudenza della S.C. va esclusa la sussistenza della recidiva per un reato diverso da quelli in relazione ai quali la circostanza è stata contestata¹⁹, anche se, in epoca recente, si assiste ad una parziale, discutibile, inversione di tendenza che valorizza la natura della recidiva di “circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole” per dedurne che, «ove contestata in calce a più imputazioni, deve intendersi riferita a ciascuna di esse salvo che si tratti di reati di diversa indole ovvero commessi in date diverse»²⁰), e le *circostanze attenuanti invocate*.

Si tratta di operazione oltremodo complicata dal fatto di saper, in taluni casi, distinguere una circostanza da una fattispecie autonoma di reato: i casi più ricorrenti riguardano la disposizione che prevede la ricettazione di particolare tenuità di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., circostanza attenuante²¹ talora, ancora oggi, esclusa dal giudizio di comparazione perché erroneamente ritenuta fattispecie autonoma di reato, e la disposizione di cui all'art. 497-bis (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione validi per l'espatrio falsi), secondo comma, che la giurisprudenza costruisce come fattispecie autonoma di reato²² e che viene spesso ritenuta circostanza aggravante ed assoggettata al bilanciamento con le opposte circostanze.

Segue il *giudizio di comparazione* ex art. 69 c.p. tra le opposte circostanze ritenute sussistere²³ (l'intera operazione, in caso di continuazione o concorso formale, va effettuata con riguardo alla violazione più grave ex art. 81 c.p.²⁴), sempre che non si tratti di circostanze non bilanciabili (o, come anche si dice, “ad efficacia rafforzata”) per espresso divieto normativo.

3. Compito arduo, da motivare con particolare impegno, è la determinazione della quantità di pena da infliggere in concreto all'imputato, in particolare, la *determinazione della cd. pena-base*, della quantità degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, dell'entità degli aumenti per i reati “satellite”); come lo è la individuazione dei *criteri fattuali e logici di commisurazione* della pena (disvalore dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo, grado della colpa, capacità a delinquere, il movente, il carattere del reo, la condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato, le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, ecc.) e la valutazione

¹⁸ Cass. S.U. 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti.

¹⁹ Cass. VI, 9 gennaio 2014, n. 5075, Rv. 258046.

²⁰ Cass. II, 21 gennaio 2016, n. 3662, Rv. 265782; Cass. II, 13 dicembre 2017, n. 56688, Rv. 272146.

²¹ Cass. S.U. 21 aprile 1995, n. 9567, Cosmo, Rv. 202003.

²² Cass. II, 22 marzo 2016, n. 15681, Rv. 266564.

²³ Secondo Cass. II, 16 maggio 2017, n. 31531, Rv. 270481, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 c.p. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto.

²⁴ Cass. III, 25 marzo 2014, n. 26340, Rv. 260057; Cass. I, 13 novembre 2013, n. 49344, Rv. 258348.

del loro peso ai fini di un giudizio sulla complessiva gravità del reato e di un corrispondente dosaggio della sanzione fra il massimo e il minimo edittali.

Non è infrequente che nella commisurazione assumano un ruolo rilevante i precedenti penali e giudiziari dell'imputato; in tal caso è opportuno enuclearli con specificità e spendere le necessarie considerazioni.

Anche la *determinazione* – come si diceva – *delle diminuzioni per le circostanze attenuanti o degli aumenti per le circostanze aggravanti* va spiegata; in particolare nel caso in cui si ritenga di non applicare le circostanze attenuanti nella massima estensione della diminuzione prevista dalla legge.

Qualche piccola avvertenza suggerita dalla pratica: il giudice deve ricordarsi, ad es., in caso di recidiva, che l'art. 99, sesto comma, c.p. stabilisce che «in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo»; è bene che ricordi, inoltre, per il caso di concorso di circostanze, i commi quarto e quinto dell'art. 63 c.p. secondo i quali: «se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo [circostanze per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o circostanze ad effetto speciale], si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla» e «se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla».

La *commisurazione dell'aumento per la continuazione o il concorso formale* è al confine dell'arbitrarietà; la “forbice” edittale, vale a dire l'aumento “fino al triplo” della pena irrogata per la violazione più grave (sempre che l'imputato non sia recidivo reiterato nel qual caso l'aumento minimo non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave) è troppo ampia e l'individualizzazione della pena in aumento è operazione ostica; va, naturalmente, improntata a criteri logici e di ragionevolezza (ad es. gli aumenti vanno proporzionati alla astratta gravità dei reati ed alla concreta gravità dei fatti) e non può essere lasciata priva di motivazione.

È necessario *specificare* (e motivare), *reato per reato, gli aumenti*²⁵.

A seconda della modalità di concretizzazione e descrizione del calcolo complessivo, può verificarsi che il processo si possa subito chiudere al termine del giudizio di legittimità ovvero che si renda necessario un ulteriore doppio grado di giudizio (giudizio di rinvio e giudizio di legittimità sul giudizio di rinvio). Infatti, secondo l'art. 620, comma 1, lettera l), la Corte di cassazione quando può procedere alla determinazione della pena vi provvede con annullamento senza rinvio (sicché il processo si chiude).

Orbene, se in presenza di più reati satelliti ritenuti in continuazione il giudice di merito ha provveduto a determinare i pertinenti singoli aumenti di pena, nel caso di assoluzioni, prescrizioni parziali, abolizione di reati, ecc. la Corte di cassazione annulla

²⁵ Gran parte della giurisprudenza afferma in termini categorici che il giudice deve fornire indicazione e motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 c.p. (da ultimo Cass. III, 13 settembre 2017, n. 1446/18, Rv. 271830).

senza rinvio per questi e procede a rideterminare la pena per i residui, limitandosi a recuperare e riordinare sotto il mero profilo aritmetico (quindi senza alcun apprezzamento di merito che non le competerebbe) il calcolo già presente. E il processo si definisce. Se invece il giudice del merito non ha specificato l'entità dei singoli aumenti, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio restituendo gli atti al giudice d'appello per la concreta rideterminazione della pena.

Il che significa un nuovo giudizio di appello e un nuovo giudizio di legittimità, con ulteriore inutile dilazione del tempo dell'esecutività della statuizione.

L'ultima operazione "contabile" da eseguire è *la diminuzione* di un terzo (della metà per le contravvenzioni) ex art. 442, comma 2, per la scelta (eventuale) *del rito abbreviato*.

Con riferimento alle contravvenzioni deve farsi applicazione del nuovo comma 2 dell'art. 442, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, nella parte in cui ha stabilito che quando si procede in giudizio abbreviato per una contravvenzione la pena va diminuita, in caso di condanna, della metà e non più come in precedenza soltanto di un terzo.

L'applicazione alle contravvenzioni commesse prima del 3 agosto 2017 della più favorevole diminuzione è giustificata dalla natura composita della diminuzione stessa. In particolare, la natura processuale della riduzione di pena non può annullarne gli indubbi riflessi sostanziali, considerato che la diminuzione, influenzando sul trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, interferisce con il profilo della legalità della pena²⁶

Segue l'eventuale *sostituzione della pena detentiva* con una delle sanzioni sostitutive previste dalla legge o il rigetto (da motivare) della richiesta.

c) Infine, sempre con pertinente e specifica motivazione, vanno applicate eventuali *pene accessorie e misure di sicurezza personali* (motivando, in relazione a queste ultime, sull'attualità della pericolosità sociale).

d) Con la sentenza di condanna – come si legge nel comma 3 dell'art. 533 – il giudice, quando ritiene che ne sussistano i presupposti, concede la *sospensione condizionale della pena* o la *non menzione della condanna* nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p.

Il rigetto dell'eventuale richiesta deve enunciare con chiarezza le ragioni.

e) Di regola, prima di passare ad esporre le statuizioni civili, il giudice provvede sulle *cose in sequestro* (restituzioni, conversioni in sequestro conservativo, confische) e su altre eventuali richieste (ad es. la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena).

Revoca se del caso, il decreto di condanna, dichiara la falsità di documenti ecc.

²⁶ Cass. IV, 15 dicembre 2017, n. 832/18.

2.5.4. Responsabilità civile derivante dal reato (art. 546, comma 1, lettera e), n. 3, c.p.p.).

Resta da dire delle statuizioni civili. L'art. 187, comma 3, stabilisce che sono oggetto di prova «se vi è costituzione di parte civile ... i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante da reato».

Anche in punto di responsabilità civile derivante dal reato è, dunque, prevista la «concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie».

Il giudice, quindi, argomenta la propria decisione, favorevole o no, sulle richieste della parte civile di risarcimento del danno, patrimoniale e morale, sulla liquidazione delle stesse (o sulla rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione), sull'eventuale provvisoria esecuzione della decisione e sull'eventuale provvisionale e relativo *quantum*.

Segue la decisione sulle spese di lite della parte civile (liquidazione, compensazione integrale o parziale, rigetto della richiesta) e l'eventuale condanna del querelante alle spese ed ai danni ex art. 542.

2.6. Dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati (art. 546, comma 1, lettera f), c.p.p.).

La decisione del giudice – come si è detto – è concentrata nella parte dispositiva.

Nel dispositivo (importante anche per la sua componente implicita) sono condensati gli effetti della sentenza.

La statuizione esplicita scolpisce l'effetto, quella implicita nega l'effetto che le parti, con le loro richieste, avrebbero voluto.

La tecnica del dispositivo è fondamentale: evita l'omessa decisione e rendere palese il percorso sanzionatorio.

1. *In caso di condanna*, alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli o ai reati ascrittigli, in tal caso con eventuale riconoscimento della continuazione o del concorso formale ed individuazione della violazione più grave ex art. 81 c.p., possono seguire

i) il riconoscimento di eventuali circostanze,

ii) l'esito dell'eventuale giudizio di comparazione tra le opposte circostanze (art. 69 c.p.: equivalenza tra le opposte circostanze, prevalenza o subvalenza delle circostanze attenuanti),

iii) l'indicazione dell'avvenuta applicazione dell'aumento per la continuazione e della diminuzione della pena in caso di rito abbreviato (art. 442, comma 2),

iv) la condanna alla pena finale con la eventuale sostituzione della pena detentiva con la multa o con altra sanzione sostitutiva (art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689; art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285; art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ecc.),

v) la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 535, comma 1) e (eventuale) alle spese di mantenimento durante la custodia cautelare (art. 535, comma 3),

vi) l'applicazione delle pene accessorie (artt. 28 – 37, 77, 79, 317-*bis*, 448, 452-*quaterdecies*, 541, 544-*sexies*, 603-*ter*, 609-*nonies*, ecc. c.p.),

vii) l'ordine che l'esecuzione della pena inflitta resti sospesa ai sensi degli artt. 163 ss. c.p. (sospensione eventualmente subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare del risarcimento del danno ovvero, in assenza di opposizione del condannato, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, in tal caso con specificazione di durata e modalità) e che non sia fatta menzione della condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p., nel certificato del casellario a richiesta di privati,

viii) l'applicazione della misura di sicurezza personale (artt. 199 – 235, 312, 609-*nonies* c.p., ecc.),

ix) l'ordine di confiscare (artt. 240, 240-*bis*, 270-*bis*, 270-*septies*, 322-*ter*, 335-*bis*, 416-*bis*, 446, 452-*undecies*, 452-*quaterdecies*, 466-*bis*, 474-*bis*, 493-*ter*, 544-*sexies*, 586-*bis*, 600-*septies*, 603-*bis*, 640-*quater*, 644, 648-*quater* c.p., ecc.), distruggere (art. 260 c.p.p.; 72-*quater* disp. att. c.p.p., ecc.) oppure dissequestrare e restituire le cose sequestrate (artt. 262, 263 c.p.p., ecc.) o, ancora, disporre che sulle stesse sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p.,

x) la condanna a risarcire il danno alla parte civile, la liquidazione dello stesso (art. 538, comma 2, e 540, comma 1) oppure la rimessione delle parti davanti al giudice civile per la liquidazione (art. 539, comma 1);

xi) la condanna al pagamento di una provvisoria (artt. 539, comma 2, e 540, comma 2),

xii) la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile (dello Stato ex art. 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, se ammessa al patrocinio dei non abbienti) e la liquidazione delle stesse o l'eventuale compensazione, integrale o parziale, delle spese (art. 541, comma 1);

xiii) il rigetto delle domande della parte civile,

xiv) la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile (sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale),

xv) la condanna, se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

2. *In caso di assoluzione* (art. 530) va indicata la formula:

i) il fatto non sussiste,

ii) non aver commesso il fatto,

iii) il fatto non costituisce reato;

iv) il fatto è di particolare tenuità ex art. 131-*bis* c.p.;

v) il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con trasmissione, se prevista, in caso di trasformazione del reato in illecito amministrativo, degli atti alla competente autorità amministrativa;

vi) l'imputato non è punibile (artt. 308, 309, 384, 387, 398, 463, 598, 599, 649 c.p., ecc.) o non è imputabile (artt. 85 ss. c.p.), con eventuale applicazione, in tale ultima ipotesi, di misura di sicurezza.

3. Anche qualora il giudice dichiari *non doversi procedere* ne va indicata la causa (artt. 529 e 531):

i) perché il reato è estinto (artt. 150 ss. c.p., ecc.) (prescrizione, remissione della querela, con spese processuali a carico del querelato, oblazione, morte dell'imputato);

ii) perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita per mancanza di una condizione di procedibilità (querela, istanza, richiesta, ecc.).

4. Nel dispositivo delle sentenze di proscioglimento o di condanna possono esservi, naturalmente, anche *altre statuizioni*, come ad es.,

i) il rigetto delle domande della parte civile;

ii) la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile (sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale),

iii) la condanna, se vi è colpa grave, al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile;

iv) la condanna del querelante alle spese ed ai danni ex art. 542 c.p.p.,

v) l'ordine di trasmettere copia della segnalazione di polizia giudiziaria e della sentenza alla Prefettura per quanto di competenza in ordine alle sanzioni amministrative,

vi) la dichiarazione di falsità di un documento (art. 537),

vii) l'ordine di immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa e la dichiarazione di cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente in essere,

viii) la revoca del decreto di condanna (art. 464),

ix) l'ordine, ex art. 533, comma 3-bis, di disporre la separazione del procedimento contro uno o più imputati e lo stralcio in copia di atti (che devono essere specificamente indicati) con creazione di nuovo fascicolo,

x) l'ordine di deposito in cancelleria della sentenza, di cui le parti hanno diritto di ottenere copia,

xi) la fissazione del termine, sussistendo le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 544 («stesura della motivazione particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni») entro il quale sarà depositata la motivazione qualora esso ecceda quello ordinario.

3. Contenuto della sentenza di appello.

Anche per la sentenza d'appello vale quanto si è detto, trattando del contenuto della sentenza di primo grado, con riguardo alle generalità dell'imputato e delle altre parti private, nonché alle conclusioni delle parti.

Per il resto, il contenuto della sentenza d'appello va individuato in funzione delle peculiarità del relativo giudizio e del compito essenziale del giudice d'appello che è rappresentato dall'esame-valutazione dei motivi.

La sentenza d'appello si caratterizza per la specifica cognizione, conseguenza dell'effetto devolutivo dell'atto di impugnazione, e per la peculiarità dell'essere tendenzialmente l'ultimo momento del giudizio di merito.

Uno schema contenutistico funzionale può dunque essere costituito, oltre che dall'intestazione, dall'indicazione delle conclusioni delle parti, dalla data e dalla sottoscrizione, i) dall'indicazione dell'imputazione, ii) dall'esposizione della decisione del primo giudice, iii) dall'enunciazione dei motivi di appello, iv) dalla formulazione delle specifiche risposte date ai singoli motivi, v) dagli eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 o 597, comma 5, vi) dal dispositivo.

3.1. *Indicazione dell'imputazione.*

Va, anzi tutto, trascritta l'imputazione, con le eventuali modificazioni del pubblico ministero sopravvenute nel giudizio di primo grado o la eventuale diversa definizione giuridica del fatto.

È inutile, tuttavia, dar conto dei reati dai quali in primo grado l'imputato è stato assolto se non c'è impugnazione del pubblico ministero o della parte civile.

3.2. *Esposizione della decisione del primo giudice.*

Il giudice d'appello deve, poi, riprodurre i termini della pronuncia di primo grado essenziali al *devolutum* o, comunque, suscettibili di suoi interventi d'ufficio ex art. 129 o 597, comma 5.

Non è necessario "narrare la storia" del processo. L'indicazione e la trattazione dei motivi deve essere preceduta solo dall'indicazione dei dati essenziali che inquadrano la vicenda processuale e delle statuizioni della sentenza di primo grado, esposti tenendo conto dei punti concretamente attaccati dai motivi d'appello.

Tutto ciò che attiene a punti della decisione non attaccati dai motivi d'appello è tendenzialmente inutile e fuorviante rispetto alla funzione attribuita al controllo di secondo grado.

È in particolare inutile, almeno di regola, riportare all'inizio della sentenza d'appello una organica ricostruzione dei fatti e del loro apprezzamento da parte del primo giudice.

La sentenza d'appello non serve a ricostruire i fatti in genere, tantomeno a ricordare analiticamente cosa è successo fino a quel momento nel procedimento; serve a ricostruire lo specifico contesto di fatto solo quando, e nei limiti in cui, tale ricostruzione è indispensabile per rispondere efficacemente ad uno specifico motivo d'appello. Delle argomentazioni probatorie del primo giudice potrà tenersi conto eventualmente solo nella risposta al motivo, non prima: per l'assorbente ragione che ciò che vien detto prima

concorre in qualche modo alla descrizione dei fatti, ciò che viene detto nel momento in cui il giudice d'appello sta rispondendo è sempre parte essenziale della specifica risposta, concisa e completa, del giudice d'appello.

L'indicazione dei fatti processuali (del primo giudizio e di quello d'appello) idonei ad influire sulla decisione (es. rinvii – sospensione delle ragioni che li hanno determinati; questioni processuali risolte con autonome ordinanze; rinunce parziali ai motivi esattamente delineate, e, prima, verbalizzate, nei loro effettivi ambiti) va collocata soltanto nella parte valutativa, se oggetto di motivi di appello.

3.3. Enunciazione dei motivi di appello.

Quanto all'enunciazione dei motivi si può utilizzare la regola dell'art. 173 disp. att. dettata per la sentenza della Corte di cassazione.

In altre parole è sufficiente una breve enunciazione del motivo, alla quale far seguire, nella parte successiva della sentenza, una specifica esposizione delle ragioni dell'inammissibilità, del rigetto o dell'accoglimento del motivo, ricollegandosi, al fine di condividerle o confutarle, alle argomentazioni contenute nel motivo d'appello.

3.4. Formulazione delle specifiche risposte date ai singoli motivi.

Il cuore della sentenza d'appello è nelle specifiche risposte date ai singoli motivi.

Le ragioni poste a base del motivo devono essere valutate, quindi condivise o confutate.

Il giudice d'appello non deve confrontarsi espressamente con tutti gli argomenti che sostengono il motivo d'appello; è sufficiente che dia conto di aver colto il nucleo essenziale della doglianza e che spieghi, con motivazione immune dai vizi prima ricordati, perché giudica tale doglianza infondata. Per contro, il motivo d'appello devolve la cognizione sul punto della decisione, non su argomenti o ragioni che sostengono il motivo: per cui ciò che il giudice d'appello deve verificare è la corrispondenza a giustizia, alla luce degli atti e non delle sole argomentazioni del giudice e dell'appellante, del dispositivo adottato rispetto ai soli punti della decisione effettivamente devolutigli.

La massima concentrazione e completezza deve essere invece rivolta, prima, all'individuazione dei punti della decisione devoluti alla cognizione ed all'esposizione del nucleo delle pertinenti specifiche doglianze.

Se la motivazione è completa e specifica rispetto ai motivi dedotti, se non è contraddittoria o illogica, se è fedele rispetto alle risultanze, ben difficilmente un ricorso per cassazione riuscirà a scardinare la sentenza.

La risposta del giudice d'appello è, sul piano del contenuto della motivazione in fatto, soggetta al solo controllo dell'insussistenza dei vizi di motivazione mancante, manifestamente illogica, contraddittoria (intrinsecamente o rispetto a prove

determinanti inesistenti affermate o esistenti ignorate) su aspetti potenzialmente determinanti per la deliberazione.

a) Con riguardo ai motivi concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice d'appello deve individuare e trattare i diversi punti effettivamente devoluti: pena-base, circostanze attenuanti, esclusione di circostanze aggravanti, continuazione, quantificazione dei singoli aumenti, ecc.

In caso di rideterminazione della pena (per riduzione, aumento, assoluzioni/prescrizioni parziali) è meglio sempre procedere a un autonomo calcolo, ponendo attenzione a quanto si è detto trattando della determinazione delle pene e delle misure di sicurezza con riguardo alla sentenza di primo grado ed avendo cura, al fine di non incorrere in violazione del divieto di *reformatio in peius*, di non aumentare mai le "quantità" dei passaggi del primo grado, salvo quando questi vengano travolti dalla decisione adottata.

b) Di regola, sono inutili i richiami generici alla sentenza di primo grado, di cui si affermi la condivisione rimarcandone l'immunità da errori o vizi logici. Il richiamo generico alla risposta data sul punto dal giudice di primo grado è sempre rischioso. E' vero che costituisce consolidato principio giurisprudenziale che le motivazioni delle sentenze di merito che abbiano conclusioni conformi si integrano. Ma l'integrazione è possibile solo quando il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello emerge con chiarezza e precisione²⁷.

c) Naturalmente, anche per la sentenza d'appello è importante la "forma" (struttura, criteri formali, aspetti stilistici e denominativi), spesso funzionale alla chiarezza dell'iter argomentativo: numerazione delle pagine, accorgimenti che facilitino l'individuazione dei vari passaggi; ripartizione in paragrafi anche brevi corrispondenti ai punti ed alle questioni trattate; numerazione di ogni motivo e corrispondente numerazione della risposta, così da evitare il rischio di omettere l'esame di un motivo; precisa indicazione delle parti della sentenza che riproducono passi di quella di primo grado; uniformità delle citazioni, delle abbreviazioni, dei riferimenti normativi, ecc.

La struttura in paragrafi e sotto-paragrafi è quella che meglio assicura l'efficace motivazione d'appello: aiuta ad individuare prima i fatti processuali rilevanti, poi le specifiche doglianze nella loro articolazione, quindi le puntuali risposte.

²⁷ Cass. VI, 13 novembre 2012, n. 28411/13, Rv. 256435: «In tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione; quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte».

3.5. *Eventuali interventi d'ufficio del giudice d'appello ex art. 129 o 597, comma 5, c.p.p.*

Il giudice d'appello deve dar conto anche dell'eventuale esercizio dei poteri d'ufficio (ed anche del non esercizio, in caso di sollecitazione dalle parti, in assenza di motivi tempestivi e specifici sul punto).

È sempre opportuno, ad es., argomentare d'ufficio su sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ex art. 175 c.p. e dar conto dell'apprezzamento che il giudice d'appello ha comunque fatto d'ufficio sull'esercizio (o non) dei poteri officiosi attribuitigli dall'art. 597, comma 5 (applicazione di circostanze attenuanti e giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.).

È, inoltre, obbligo del giudice, sussistendone le condizioni, di far applicazione dell'art. 129 c.p.p.

3.6. *Dispositivo.*

Anche il dispositivo della sentenza di appello esige formule chiare, precise ed uniformi, oltre all'indicazione degli articoli di legge applicati.

Va subito indicato se la sentenza conferma o riforma, interamente o in parte, quella di primo grado (art. 605, comma 1), i cui estremi identificativi, già indicati nel preambolo del provvedimento, vanno ripetuti con precisione.

Seguono le statuizioni di assoluzione, non doversi procedere o condanna per le quali si rinvia a quanto detto trattando della sentenza di primo grado. Particolare attenzione va dedicata alle pene o agli aumenti per la continuazione da eliminare ed alla conseguente rideterminazione delle pene residuali.

Vanno altresì indicate eventuali revoche di statuizioni civili, misure di sicurezza, confische.

Il dispositivo contiene anche, se del caso, la statuizione di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado o di entrambi i gradi (se assolto in primo grado e condannato in appello) e delle spese in favore della parte civile.

All'annullamento della sentenza di primo grado perché pronunciata da giudice incompetente per territorio consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

Particolare precisione va riservata alle dichiarazioni di nullità ex art. 604 ed alla trasmissione degli atti al primo giudice.

Nel caso l'appello sia dichiarato inammissibile per una delle cause previste (art. 591), deve espressamente disporsi l'esecuzione della sentenza di primo grado.

4. I caratteri di un modello funzionale di (motivazione della) sentenza.

Carattere fondamentale della giurisdizione, la motivazione è cardine insostituibile del giusto processo ed il relativo obbligo va bilanciato con il diritto di difesa e con le esigenze tipiche del giusto processo, prima fra tutte la ragionevole durata.

Questo inscindibile collegamento tra diritto ad un processo equo ed obbligo di motivazione delle sentenze è ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Motivare una decisione – come si è detto – significa spiegarla, giustificarla per mettere il destinatario nelle condizioni, se del caso, di criticarla, per consentire in altre parole al destinatario una difesa effettiva.

Si è detto nelle pagine precedenti del contenuto della motivazione; deve ora rilevarsi che, in uno schema polifunzionale di sentenza (in particolare, di motivazione della sentenza), non possono mancare (in parte già se n'è fatto cenno): i) concisione, ii) comprensibilità, iii) criteri uniformi di redazione ed impostazione, iv) considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio.

4.1. Concisione.

Come si è visto, l'art. 546, comma 1, lettera e), stabilisce che la motivazione consiste nella "concisa" esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata

Concisione, in un'accezione funzionale, non è solo sinteticità o essenzialità, in particolare *messa al bando* di inutili divagazioni, di esibizioni di erudizione fini a sé stesse²⁸, di argomentazioni estranee ai fini dell'esposizione delle ragioni della decisione, giudizi morali, riferimenti a terzi non posti in grado di contraddire, *selezione* dei soli dati probatori rilevanti e decisivi uniti ed *equilibrio* nella trattazione–distribuzione dei punti della decisione. Concisione è anche completezza nel valutare ed argomentare su capi, punti e questioni, fedeltà nell'espore le informazioni raccolte, logicità del ragionamento, per il raggiungimento di una decisione di "qualità", valore che non può ignorare, in una visione moderna e funzionale, la sua stabilità.

Dunque, una sintesi completa, fedele, logica. E bastano queste parole per capire quanto l'operazione sia ardua.

La motivazione è un dovere ma della motivazione (come in genere del processo, degli strumenti processuali) non si può abusare, infarcendola di ragioni che non siano

²⁸ RIGO, *La sentenza*, in *Trattato di procedura penale* a cura di Spangher, vol. 4 – tomo II, Torino 2009, 695, parla di «dovere etico-professionale di evitare apparati motivazionali che si disperdano in dotte argomentazioni di diritto, verso le quali talora il giudice indugia assecondando una tradizione tipica di un atteggiamento culturale di stampo pseudo-accademico, in passato incentivato da un sistema legale di cooptazione dei giudici fondato sulla valutazione dei titoli».

quelle funzionali alla decisione, trasformandola in contenitore di interi atti processuali in cui il lavoro del giudice si traduce soltanto nell'apporre virgolette al "copiato".

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, l'esperienza insegna che spesso (errore uguale ma contrario) una malintesa concisione rasenta il nulla.

Una motivazione concisa ed individualizzata, invece, serve – già lo si è detto – quando si riconosce o si nega la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche o di altre circostanze, quando si effettua il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, quando si commisura la pena, quando si riconosce la continuazione di reati e si determinano gli aumenti per ognuno dei reati – satellite (non un unico incomprensibile globale, aumento per tutti i reati), quando si concedono o si negano la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta di privati.

Concisione, chiarezza, sinteticità, essenzialità, proporzionalità, adeguatezza non sono attributi appiccicati dall'esterno al sostantivo "motivazione", voluti dal legislatore o pretesi dai capi di Corte per mera opportunità efficientista o ragionieristica, bensì costituiscono l'essenza della motivazione (del ragionamento probatorio soprattutto) dei provvedimenti del giudice "europeo", trattandosi di attributi strettamente collegati al principio di ragionevole durata del processo. Atti sovrabbondanti allungano i tempi tecnici del processo, che mai può essere definito "giusto" se non si svolge in tempi ragionevolmente contenuti²⁹.

Ne esce danneggiata la parte che a ragione cerca tutela; ne esce danneggiata anche la collettività, che esige un impiego razionale della giurisdizione.

La prolissità indebolisce l'efficacia dell'atto; adottare una motivazione adeguata rende effettivo il diritto di difesa perché implica l'eliminazione del superfluo e del poco chiaro.

4.2. *Comprensibilità.*

Comprensibilità, in una prospettiva funzionale, è scrivere in *clear language* perché i fruitori dell'atto (non è retorica ricordare il "popolo" nel cui nome la giustizia è amministrata) ne comprendano agevolmente ogni significato; è quindi rifuggire la complessità della lingua giudiziaria perché il "giusto" processo è fatto di atti comprensibili.

La funzione informativa della lingua giudiziaria, che tutta la comunità deve riconoscere, ne impone semplicità, chiarezza ed univocità.

Accade, invece, che frequentemente gli atti siano scritti in una lingua (lessico e sintassi) difficile, per iniziati, che può mettere in difficoltà chiunque, e non tanto per l'uso (inevitabile) di tecnicismi specifici (talora rappresentati da parole comuni che hanno, nel mondo del diritto, un significato diverso), quanto piuttosto perché la terminologia

²⁹ Sul controllo dei tempi del processo sono sempre attuali le pagine di BARGI, *La ragionevole durata del processo tra efficienza e garanzia*, in *Processo penale e Costituzione*, a cura di Dinacci, Milano 2010, p. 489 ss.

tecnica è calata in contesti linguistici caratterizzati dall'uso di un registro elevato, distinto dal linguaggio comune, da periodi di incommensurabile lunghezza, intricati da un numero smodato di "subordinate" e da cumuli non necessari di negazioni, infarciti di inutili avverbi, di sigle ai più incomprensibili, di parole antiquate, latinismi.

L'atto, tra l'altro, è diretto ad una pluralità di destinatari ed è, sempre più frequentemente, destinato ad essere tradotto in altra lingua a tutela di diritti fondamentali della persona (sul punto vanno ricordati gli interventi operati sull'artt. 143 dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, che ha dato attuazione alla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali).

a) Il processo giusto è fatto di atti comprensibili perché il controllo sulla giurisdizione non è solo interno, ma va esercitato anche dall'esterno.

Questi sono concetti presenti in ambito europeo.

Un rapporto del 21 aprile 2016 sull'azione degli Stati membri del Consiglio d'Europa con riguardo all'indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici afferma esplicitamente che le sentenze devono essere scritte in *clear language* perché devono essere agevolmente comprensibili dal pubblico (si raccomanda agli Stati membri del Consiglio di Europa di intraprendere azioni adeguate per un progresso in tal senso).

Analoghi concetti sono contenuti con riguardo al pubblico ministero in un parere del 18 novembre 2016, in tema di qualità ed efficienza del lavoro dei procuratori, espresso dal Consiglio consultivo dei procuratori europei, istituito dal Consiglio d'Europa.

b) Anche la nostra giurisprudenza sente questa esigenza.

Le Sezioni unite penali³⁰ hanno così criticato la sentenza di una Corte di merito: «La pronuncia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all'esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L'atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell'assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L'acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l'appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una

³⁰ Cass. S.U., 23 giugno 2016, n. 40516, Del Vecchio.

patologica rottura della sequenza dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità».

c) Il Presidente del Consiglio di Stato, potendo avvalersi dell'art. 3, comma 2, del c.p.a. (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), che impone al giudice ed alle parti il dovere di «redigere gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione», segnatamente dall'art. 13-ter, ha predisposto un vademecum destinato ai giudici «contenente utili suggerimenti di tecnica redazionale volti ad accrescere la chiarezza e la sinteticità dei provvedimenti giudiziari».

Nel frattempo, il Presidente, chiedendo «un cambio di approccio culturale ... indispensabile per la migliore qualità ... dell'attività», ha esortato i magistrati a non superare le venti pagine (40 nei casi di particolare complessità), suggerendo, con riguardo alle ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione Europea, di impiegare «un linguaggio chiaro e semplice considerando che l'ordinanza andrà tradotta nelle lingue di lavoro della Corte».

d) Importanti passi nella stessa direzione si devono anche al Presidente della Suprema Corte di cassazione al quale va il merito di avere, nel giugno 2016, varato decreti sulla motivazione semplificata delle sentenze penali e civili della Corte, precisando, in uno di essi, che la «la tecnica di redazione di sentenza in forma sintetica, anche mediante motivazione semplificata» costituisce «uno degli indici della capacità di sintesi del magistrato nella redazione dei provvedimenti giudiziari» da tenere in considerazione nelle valutazioni di professionalità.

4.3. Criteri uniformi di redazione ed impostazione.

Anche l'uniformità dei criteri grafici di redazione contribuisce alla comprensione del contenuto degli atti.

La necessità, in uno schema funzionale di sentenza, di criteri uniformi di redazione ed impostazione è strettamente collegata alla comprensione del contenuto della stessa, perché *facilita* l'individuazione dei punti che interessano ed *evita* dispersioni di tempo, ed è postulata dall'informatizzazione del processo e dei registri.

La strada della uniformità editoriale e stilistica è stata intrapresa dalla Corte di Cassazione e a criteri uniformi di redazione grafica e di impostazione strutturale dell'atto dovranno inevitabilmente adeguarsi anche i giudici del merito.

L'esperienza quotidiana presenta, infatti, casi non infrequenti di testi privi di un minimo decoro nella presentazione, redatti senza l'osservanza delle regole di videoscrittura, senza la numerazione delle pagine, la chiara individuazione e distinzione, nei processi cumulativi, dei capi e delle posizioni degli imputati, la suddivisione in paragrafi (dove ospitare i vari punti della decisione) e sotto-paragrafi (per collocarvi le questioni da trattare per deliberare sul punto).

4.4. Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio.

Nella sequenza processuale il contenuto di ogni atto è influenzato da quello che lo precede.

Anche la considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio risponde a logiche di funzionalità.

La sentenza di primo grado deve contenere tutti i dati utili per il giudice d'appello e per le parti; la sentenza di appello deve contenere le informazioni utili per il giudizio di cassazione.

Ogni approccio che si fermi al singolo atto, alla singola fase, al singolo grado è erroneo.

Ogni dato che aiuti giudice e parti del grado successivo ad avere informazioni immediate e a non sciupare tempo prezioso deve entrare nella sentenza, secondo lo spirito del nuovo art. 165-bis disp. att. c.p.p. del quale si è a lungo parlato nelle pagine precedenti.

Tale lettura è quella del singolo processo penale visto dal punto di vista dell'amministrazione che impegna risorse per consentire l'esercizio della giurisdizione, nell'autonomia delle sue prerogative costituzionali.

È il tema, in altre parole, del 'tempo' e del 'costo' del singolo processo.

Da questo punto di vista, può e deve dirsi che il lavoro del singolo magistrato rileva come concorso necessario alla determinazione della qualità della decisione conclusiva (quella irrevocabile) e del costo sostenuto per raggiungerla.

Dal punto di vista dell'Amministrazione che fornisce le risorse, ogni esito di impegno per lo studio degli atti di una determinata procedura non deve essere disperso nelle fasi successive: lo studio degli atti nella fase successiva (o nella stessa fase) da parte di un magistrato diverso dovrebbe consistere in un'integrazione ed una rivalutazione autonoma, mai in una ripartenza che ignori le conoscenze acquisite con lo studio già svolto in precedenza.

Si pensi, ad es., alla conoscenza che il giudice abbia acquisito della collocazione dei singoli atti/fonti di prova nell'ambito di vari faldoni processuali, eventualmente privi di indicizzazione (tra norma e prassi sul punto la distanza pare incolmabile). Se nel redigere la motivazione della propria sentenza, il giudice richiamasse le fonti di prova che pone a base della propria deliberazione senza accompagnare il richiamo con l'indicazione specifica della sua collocazione negli atti, il giudice del successivo grado di giudizio dovrebbe impiegare parte spesso non esigua del proprio tempo di studio del processo, alla luce dei motivi di impugnazione, cercando un'informazione materiale (la collocazione dell'atto sperso nei faldoni non indicizzati) che era già acquisita a quel processo.

Il tempo di ricerca che impegna il secondo magistrato è tempo inutilmente perso.

Si può allora dire che, in questi casi (ma il rilievo vale anche per il caso del verbale stenotipico chilometrico nel rito dibattimentale, quando una specifica e determinata

affermazione, sparsa tra le innumerevoli pagine, viene posta dal giudice a fondamento di proprie valutazioni essenziali), una disposizione che indichi come corretta modalità di redazione di sentenza, cui il giudice deve attenersi, l'indicazione della collocazione nel fascicolo della fonte di prova/prova valorizzata in termini determinanti sarebbe importante.

Va in questa direzione il più volte citato art. 165-*bis* att. che, al comma 2, stabilisce che, nel caso di ricorso per cassazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato deve inserire in separato fascicolo allegato al ricorso copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, facendo valere il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), qualora la copia non sia già contenuta negli atti trasmessi; dell'eventuale mancanza degli atti è fatta attestazione.

5. Motivi dell'impugnazione.

Si è parlato fin qui della motivazione in fatto della sentenza, delle partizioni della stessa, delle necessarie specifiche argomentazioni.

È il momento di dare evidenza alla correlazione con l'atto di impugnazione, segnatamente con i motivi, la specificità dei quali è prevista a pena di inammissibilità.

L'art. 581 è dedicato alla forma ed al contenuto dell'atto di impugnazione. La disposizione in parola, ampliata con riguardo alle enunciazioni "specifiche" a pena di inammissibilità ed all'oggetto delle medesime dall'art. 1, comma 55, l. 23 giugno 2017 n. 103, stabilisce che l'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione specifica, a pena di inammissibilità: *a)* dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; *b)* delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione (disposizione aggiunta dalla novella); *c)* delle richieste, anche istruttorie (specificazione aggiunta dalla novella); *d)* dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Si tratta di indicazioni fondamentali per la precisa delimitazione dell'oggetto dell'impugnazione, quindi dell'effetto devolutivo, dell'ambito dei poteri cognitivi del giudice dell'impugnazione.

5.1. Enunciazione specifica dei motivi.

L'aspetto che ora interessa è quello dell'enunciazione specifica dei motivi³¹.

La *funzione dei motivi* è – come si diceva – quella di esplicitare la volontà dell'impugnante, *petitum* (ciò che si chiede) e *causa petendi* (le ragioni per cui si chiede);

³¹ Sugli altri aspetti della disposizione si rinvia a MARANDOLA, *Le disposizioni generali*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, vol. 5, Torino 2009, p. 148 ss.; BRICCHETTI, *Commento dell'art. 581 c.p.p.*, in *Le fonti del diritto italiano. Codice di procedura penale*, a cura di Canzio – Bricchetti, Milano 2017, p. 4151 ss.

in altre parole i motivi servono ad indicare le statuizioni del provvedimento impugnato che si vorrebbero modificate o annullate e i fatti giuridici posti a fondamento della domanda.

Non servono formule sacramentali³², ma la semplice richiesta non basta, di regola, a soddisfare il requisito della specificità; specifiche devono essere anche le ragioni.

b) Un atto privo dell'enunciazione specifica dei motivi è — come si è detto — inammissibile; non costituisce valida forma d'impugnazione e non può produrre gli effetti introduttivi del giudizio del grado successivo.

Pertanto, la mancanza dei requisiti prescritti:

– impedisce di rilevare e dichiarare la sussistenza di eventuali cause di non punibilità³³;

– determina la formazione del giudicato allo scadere del termine per impugnare³⁴. Se si ritenesse il contrario, si perverrebbe alla irragionevole conclusione di riconoscere, ad una dichiarazione d'impugnazione invalida, l'effetto di consentire al giudice una cognizione estesa a tutti i capi della sentenza, mentre non potrebbe riconoscersi lo stesso effetto ad una valida impugnazione riferita solo ad alcuni capi della sentenza, atteso che per gli altri capi, e i relativi addebiti, la vicenda processuale dovrebbe ritenersi conclusa³⁵.

Sulla base di detto requisito la giurisprudenza esclude l'ammissibilità della *impugnazione per relationem*, come ad es. l'appello del pubblico ministero che si limiti a rinviare alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata³⁶.

Afferma, invece, l'ammissibilità dell'*impugnazione preventiva*, ossia proposta prima del deposito della motivazione della sentenza, «tutte le volte in cui non si contesti la decisione del giudice per il suo contenuto, ma le censure si riferiscano a decisioni adottate per un motivo già conosciuto e preesistente alla pronunzia quale, ad esempio, una presunta nullità assoluta che, se esistente, non consentirebbe neanche la instaurazione di un valido rapporto processuale»³⁷.

³² Si legge già in Cass. II, 6 marzo 1964, Morini, in CPMA 1964, 790 che «ove nei motivi di appello il ricorrente abbia insistito nel porre in risalto che il fatto era stato da lui commesso unicamente in rapporto alle sue misere condizioni economiche e dato il suo bisogno di sfamarsi, deve intendersi che egli abbia chiesto la diminuzione della pena e, quando essa sia stata dal giudice di primo grado già inflitta nel minimo edittale, deve intendersi che l'imputato abbia chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche».

³³ Per un quadro completo, con riguardo alla prescrizione del reato, v. Cass. S.U., 11 novembre 1994, n. 21, Cresci; Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 15, Piepoli; Cass. S.U., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca; Cass. S.U., n. 33542/01, Cavalera; Cass. S.U., 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale; Cass. S.U., 17 dicembre 2015, n. 12602/16, Ricci; Cass. S.U., 25 maggio 2016, n. 6903/17, Aiello).

³⁴ Cass. S.U., 24 giugno 1998, n. 11493, Verga.

³⁵ Cass. S.U., 11 novembre 1994, n. 21, Cresci.

³⁶ V. MARANDOLA, op. cit., p. 161.

³⁷ Cass. I, 5 marzo 2001, n. 17450, Rv. 219178; in senso conforme da ultimo, Cass. II, 15 settembre 2017, n. 50099, Rv. 271331; Cass. IV, 18 settembre 2015, n. 40942, Rv. 264710; Cass. II, 15 settembre 2017, n. 50099, Rv. 271331; l'ultima decisione di segno opposto, nel senso cioè dell'inammissibilità dell'impugnazione preventiva è Cass. IV, 17 dicembre 1999, n. 4787/00, Rv. 215453, che aveva ritenuto «non [...] ipotizzabile

Va solo ricordato che l'art. 585, comma 4, stabilisce che motivi "nuovi" possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione fino a quindici giorni prima dell'udienza; essi devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame³⁸ e l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ad essi.

c) I motivi – come si è detto – non sono cosa diversa dalle ragioni di diritto o dagli elementi di fatto che giustificano il *petitum*, ma si sostanziano proprio in quelle ragioni o in quegli elementi.

Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è definito dalla riforma in termini più incisivi.

Esso si inserisce in quasi tutto l'asse delle prescrizioni richieste dalla disposizione in esame, dall'indicazione dei capi e dei punti della decisione che si impugna per terminare con le richieste ed i motivi e, non a caso, infatti, dall'esame della giurisprudenza³⁹ risulta che il vizio di specificità è quello più frequente, nella vasta gamma del suo manifestarsi.

Nuove disposizioni sono – come si è detto – quelle che richiedono, a pena di inammissibilità, l'enunciazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione e delle richieste istruttorie (lett. *b*) e *c*).

Esse traggono spunto dalla constatazione pratica che spesso gli appelli contengono censure in tema di prova e richieste di rinnovazione del tutto aspecifiche o comunque non adeguatamente argomentate al fine di far comprendere l'indispensabilità della nuova finestra istruttoria.

La necessità di enunciazione delle richieste non istruttorie era già prevista nella precedente versione dell'articolo.

5.2. Il motivo generico e il ricorso per cassazione.

Con riguardo al ricorso per cassazione sono stati elaborati vari principi sul motivo generico. La giurisprudenza ha da tempo portato alla luce forme di genericità estrinseca (o relazionale) e intrinseca.

Appartengono alle prime la mancanza di critica (di confronto con) della sentenza impugnata⁴⁰ e la ripetizione nei motivi di ricorso di argomentazioni e doglianze già rivolte, con i motivi di appello, alla sentenza di primo grado e confutate dalla sentenza d'appello⁴¹.

una critica specifica della sentenza impugnata prima ancora di conoscerne le argomentazioni in fatto e in diritto in essa apprezzate e sulle quali la critica deve appuntarsi».

³⁸ Cass. S.U., 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono, Rv. 210259.

³⁹ Cass. S.U., 17 ottobre 2006 n. 10251/07, Michaeler.

⁴⁰ Cass. II, 29 gennaio 2014, n. 11951, Rv. 259425; Cass. V, 15 febbraio 2013, n. 28011, Rv. 255568.

⁴¹ Cass. IV, 7 luglio 2016, n. 38202, Rv. 267611, ha precisato che i motivi di ricorso possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serve a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione.

Rientrano invece nel novero della genericità “intrinseca” la mancanza di informazioni o argomenti⁴², il motivo “confuso” o “caotico”⁴³, il motivo “perplesso” o “alternativo”⁴⁴, il motivo “insufficiente”⁴⁵, il motivo incomprensibile a causa della tecnica espositiva⁴⁶, i motivi (in numero abnorme) motivi prolissi e verbosi⁴⁷.

In tema di ricorso per cassazione è, poi, affetto da inammissibilità per genericità il motivo con il quale si eccepisce l’inutilizzabilità di un atto senza indicare specificamente l’atto in questione⁴⁸.

Un passo oltre la specificità, che — come si è visto — pretende l’indicazione precisa e completa dei dati fattuali e giuridici che mettano il giudice nelle condizioni di decidere (l’art. 606, c. 1, lett. e), precisa, con riguardo al vizio di motivazione, che esso deve risultare dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo

⁴² Cass. IV, 1° aprile 2004, n. 24054, Rv. 228586, ha affermato che il requisito della specificità dei motivi implica l’onere [...] di indicare nel ricorso, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime.

⁴³ Cass. II, 19 novembre 2013, n. 7801/14, Rv. 259063, in un caso di ricorso fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rendeva particolarmente disagiata la lettura e che esulava dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato; Cass. VI, 10 febbraio 2017, n. 10539, Rv. 269379, ha ritenuto confusa l’esposizione delle doglianze e difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell’organo della impugnazione e perciò generico il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi – nella specie settantanove – concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione.

⁴⁴ Cass. I, 22 settembre 2015, n. 39122, Rv. 264535, secondo cui la denuncia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; Cass. II, 8 maggio 2012, n. 31811, RV 254329, che afferma essere onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame.

⁴⁵ Cass. S.U., 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, secondo la quale la censura è affetta da genericità quando il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità di atti a contenuto probatorio, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevanza nel contesto degli altri elementi di prova; Cass. III, 14 luglio 2011, n. 30021, Rv. 250972, secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle *rationes decidendi* poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti.

⁴⁶ Cass. VI, 9 novembre 2011, n. 57224, Rv. 271725: «È inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell’impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata dall’utilizzo di formati diversi e dalla sovrapposizione di documenti e testi inconferenti rispetto al giudizio (nel caso di specie tratti dalle sacre scritture ed opere letterarie), dall’argomentare retorico e fondato su una pluralità di questioni eccentriche e tali da rendere l’illustrazione dei motivi ridonante e caotica. (In motivazione, la Corte ha precisato che al fine della valutazione dell’ammissibilità dei motivi di ricorso va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall’art. 606 c.p.p. il "Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

⁴⁷ Cass. VI, 10 febbraio 2017, n. 10539, Rv. 269379: «È inammissibile, perché generico, il ricorso per cassazione articolato in un numero abnorme di motivi (nella specie settantanove) concernenti gli stessi capi d’imputazione e i medesimi punti e questioni della decisione, in quanto tale eccessiva prolissità e verbosità rende confusa l’esposizione delle doglianze e difficoltosa l’individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell’organo della impugnazione.».

⁴⁸ Cass. V, 25 marzo 2014, n. 19553, Rv. 260404; Cass. VI, 12 febbraio 2009, n. 12722, RV 243243.

“specificamente indicati” nei motivi di gravame) è segnato dall’affermarsi della teoria dell’autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile che richiede, a pena di inammissibilità, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, l’allegazione o la completa trascrizione del contenuto degli atti specificamente indicati⁴⁹.

5.3. Il motivo generico e l’appello: l’intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Con riguardo all’appello, si è reso necessario un intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte⁵⁰.

La Corte ha chiarito “quali siano, ai fini dell’ammissibilità dell’atto di appello, i requisiti di specificità dei relativi motivi”. Ha affermato in particolare che «l’appello (al pari del ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».

La Corte conferma, dunque, che, in sede di appello, l’esigenza di specificità del motivo deve essere valutata come nel giudizio di legittimità; d’altra parte, l’inammissibilità dell’atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale erroneamente non ha qualificato come tale, può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell’art. 591, comma 4, c.p.p.⁵¹.

Non era condivisibile – e la S.C. lo ha stigmatizzato – l’assunto del “minor rigore nella valutazione” o della “valutazione meno stringente”, sviluppato da alcune precedenti pronunce di legittimità⁵², basato su una diversità dell’operare del medesimo requisito avendo riguardo alle peculiarità strutturali di appello e ricorso per cassazione e dei relativi giudizi.

Il requisito della specificità del motivo deve, dunque, sempre essere valutato con il medesimo metro, costituendo requisito indefettibile sia dell’appello che del ricorso per cassazione, pena l’inammissibilità.

Anche la genericità “intrinseca” del motivo d’appello si determina quando esso, pur nella libertà della formulazione, non specifichi con chiarezza le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sorreggono, con esplicito riferimento al caso concreto e in modo pertinente al punto della decisione cui il motivo stesso si riferisce.

Per intendersi – come si è più volte ribadito, riprendendo osservazioni del passato – si ha genericità allorché le critiche poste a fondamento del gravame siano

⁴⁹ Cass. II, 11 aprile 2017, n. 20677, Rv. 270071; Cass. II, 1° marzo 2013, n. 26725, Rv. 256723.

⁵⁰ Cass. S.U., 27 ottobre 2016, n. 8825/17, Galtelli. V. commenti di BRICCHETTI, *Il dovere di ragionare deve essere reciproco*, in *Guida al Diritto* 2017, n. 13, p. 90; BELLUTA, [Inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi: le Sezioni Unite tra l’ovvio e il rivoluzionario](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2017, p. 134.

⁵¹ Cass. II, 9 giugno 2017, n. 361121, Rv. 271193; Cass. III, 26 aprile 2017, n. 38683, Rv. 270799.

⁵² V., fra le altre, Cass. V, 19 settembre 2014, n. 41082, Rv. 260766.

articolate in termini tali da potersi adattare alla impugnazione di un qualunque provvedimento, senza alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato⁵³.

La parte più significativa della decisione in esame è, dunque, quella in cui la Corte disattende l'affermazione secondo cui le differenze tra appello e ricorso per cassazione si dovrebbero cogliere sul piano della genericità "estrinseca" o "relazionale".

In altre parole, anche per l'appello è generico il motivo che si caratterizza per l'omesso confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata.

Con questa fondamentale precisazione, cui sopra si è fatto cenno: che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è "direttamente proporzionale" alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti⁵⁴.

In altri termini: se la sentenza non argomenta sul punto o lo fa in termini generici, anche l'appello generico non è inammissibile⁵⁵; ma se la sentenza è specificamente argomentata sul punto l'appello, per non essere inammissibile, deve criticare specificamente quelle argomentazioni⁵⁶.

Se l'argomento del giudice sul punto o sulla questione (es. diniego attenuanti generiche) manca o è aspecifico, il motivo d'appello sul punto o sulla questione potrà

⁵³ Cass. I, 3 dicembre 1991, n. 4641/92, Rv. 190731: «Anche sotto il vigore del nuovo codice di rito va, pertanto, ribadito il principio che ai fini dell'ammissibilità delle impugnazioni al requisito della specificità dei motivi non corrisponde il motivo che non esprime una determinata censura contro uno o più punti della decisione, il che si verifica quando si espongono critiche che, potendo adattarsi alla impugnativa di una qualunque sentenza, non hanno alcun preciso e concreto riferimento con il provvedimento impugnato.». Affermazioni dello stesso tenore possono vedersi, ad es., in Cass. I, 16 marzo 1961, Rendina, in CPMA, 1961, 690.

⁵⁴ «In linea con lo stesso concetto di impugnazione, che, etimologicamente, significa "contrastare", "attaccare"» come scrive MARANDOLA, op. cit., p. 158. Efficaci le parole di FRAGASSO, *Appunti sparsi sull'inammissibilità delle impugnazioni*, AP 2018, n. 1: «Anche i motivi della parte impugnante [...] devono rispettare il principio del contraddittorio che ... [culmina] ... nella motivazione della sentenza, cadenzata dalla doverosa *explanatio* delle ragioni giustificative della valutazione di non attendibilità delle prove contrarie alla decisione. Con la conseguenza che pure l'imputante dovrà, a sua volta, predisporre l'enunciazione precisa sia delle ragioni contrarie a quelle che sorreggono la decisione, sia delle ragioni favorevoli alle richieste dell'atto di impugnazione», che conclude citando Aristotele: «Se ciò che è posto è contrario alla conclusione. È necessario che si verifichi una confutazione. Infatti la confutazione è un sillogismo della contraddizione».

⁵⁵ Un principio non certo nuovo, ma opportunamente riportato alla luce. È sufficiente rileggere la definizione di LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, III, Napoli 1961, p. 87: «*Motivi specifici [...] devono considerarsi quelli che in relazione alla decisione impugnata assumono un contenuto di critica concreta ed adeguata ad una determinata decisione*» e ricordare che la S.C., nel vigore dell'art. 201, quinto comma, c.p.p. 1930 aveva affermato che «non è generico il motivo di impugnazione che si dolga della misura della pena con la frase "per le modalità del fatto la pena è eccessiva", se la sentenza impugnata si sia limitata a motivare, sul punto relativo alla misura della pena», con la sola frase "valutate le circostanze dell'art. 133 c.p."» (Cass. II, 1° marzo 1963, Di Launo, GP 1964, III, 18).

⁵⁶ Concetto ripreso da Cass. II, 15 novembre 2017, n. 53482, RV 271373: «a fronte di una pronuncia di primo grado che affermi la responsabilità dell'imputato [...] sulla base di considerazioni [...] e in ragione della valutazione di elementi probatori differenti specificamente esposti per ciascuna imputazione, l'atto d'appello non può limitarsi ad una generica contestazione della attribuibilità dei fatti all'imputato».

essere legittimamente aspecifico. Il dovere di ragionare grava sia sul giudice che decide e spiega, sia sul difensore che impugna e critica la spiegazione, ed è un dovere correlato proporzionalmente.

Il che non significa, beninteso, che la riproposizione, attraverso l'appello, di questioni già di fatto dedotte in prima istanza sia di per sé causa di inammissibilità⁵⁷; nel giudizio d'appello sono certamente deducibili questioni già prospettate e disattese dal primo giudice, ma l'appello, in quanto soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni, deve essere connotato da motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado.

Una sentenza, dunque, quella di cui si discorre destinata a ricordare che l'appello è una cosa seria⁵⁸.

Così come deve esserlo la sentenza; come ricordano quelle decisioni in cui si afferma che è nulla la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello⁵⁹. Se la sentenza impugnata ha «compiutamente analizzato ciascuno degli elementi di fatto [...] ritenuti dimostrativi della colpevolezza» o dell'innocenza dell'imputato, «ha assolto l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio [...] ragionamento probatorio» (e, qualora si tratti di sentenza d'appello, l'obbligo di «confutare specificamente i passaggi argomentativi centrali della prima sentenza» e/o le censure ed obiezioni dell'impugnante, «dando conto, con adeguata e puntuale motivazione» delle ragioni giustificative della conferma o della riforma del provvedimento impugnato), i profili di doglianza dedotti dall'impugnante (pubblico ministero, imputato o altra parte privata) non possono e non devono essere, pena l'inammissibilità, «aspecificamente orientati a riprodurre una serie di obiezioni già coerentemente vagliate e disattese» dalla sentenza, non devono omettere di «sviluppare un adeguato confronto critico rispetto alla sostanza delle contrarie argomentazioni [...], di indicare le specifiche ragioni della loro asserita

⁵⁷ I motivi di ricorso per cassazione possono, invero, riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serve a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione (Cass. IV, 7 luglio 2016, n. 38202, RV 267611).

⁵⁸ Che il requisito della specificità dei motivi sia finalizzato a saggiare la "serietà" dell'impugnazione si legge nella *Relazione al progetto preliminare del c.p.p.*, marzo 1988, Speciale Documenti Giustizia – II, p. 288. Scriveva CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. IV, Roma 1949, p. 125: «chi impugna un provvedimento non può limitarsi a protestare l'ingiustizia [...] ma deve dirne le ragioni. A stretto rigore queste ragioni il giudice potrebbe cercarle da sé: ma non vi sarebbe alcuna convenienza a rinunciare su questo tema al contributo della parte che impugna: o chi afferma l'ingiustizia del provvedimento ha o non ha delle ragioni per sostenerla; se non le ha, l'impugnazione *non è seria* e non mette conto di darvi seguito; se le ha, è giusto che le esponga» e p. 127 «il precetto [della esposizione specifica dei motivi] ha manifestamente lo scopo di invitare chi impugna alla ponderazione, evitando impugnazioni impulsive e irreflessive».

⁵⁹ Cass. II, 23 novembre 2017, n. 56395, Rv. 271700.



6/2018

erroneità», di «addurre censure destinate a disarticolare, o anche solo a porre in crisi, la complessiva tenuta e la coerenza logica delle valutazioni» operate dalla sentenza⁶⁰.

⁶⁰ Le parti racchiuse tra le virgolette sono tratte da Cass. S.U., 21 dicembre 2017, n. 14800/18, Troise.